

**VERBALE DI GARA N° 598 DEL 08/07/2024****PROCEDURA APERTA N° 06/2024 PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DI SERVIZI DI VIGILANZA PER KYMA MOBILITÀ'**

In data 08/07/2024, alle ore 10:20, in seduta pubblica, si è riunito il seggio di gara, nominata con nota Prot. n° 11580 del 08/07/2024, incaricata di aprire le offerte pervenute nell'ambito della PROCEDURA APERTA N° 05/2024 PER TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI N. 2 ANNI DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'AREA COMMERCIALE KYMA MOBILITÀ.

Sono presenti:

- Dott. Nicola Carrieri – Presidente;
- Dott. Palmò Duggento – Componente;
- Dott. ssa Grazia Ricci – Componente con funzioni di segretario.

La seduta si tiene presso la sede di KYMA MOBILITÀ S.p.A., con partecipazione dei concorrenti mediante videoconferenza sulla piattaforma "https://www.gotomeeting.com/it-it".

Le società che hanno presentato l'offerta, come nel prospetto che segue, hanno ricevuto il link per la partecipazione alla seduta.

Sono collegati i seguenti delegati dei concorrenti:

- Roberta Cuttano per conto di VIS s.p.a.

La Commissione prende atto che sul portale "kymamobilita.trasparenza.com", per la gestione delle gare telematiche, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	PROTOCOLLO
1	VIS S.P.A.	00311210736	Prot. n. 11418 del 04/07/2024
2	COSMOPOL S.P.A.	01764680649	Prot. n.11510 del 08/07/2024
3	SECURITY.IT	00864080247	Prot. n. 11531 del 08/07/2024

I Commissari dichiarano di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico riferito alla gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione.

La Commissione prende atto che i plichi telematici presentati di concorrenti sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato "Modulo Operativo Gara Telematica" e sono pervenuti nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione decide, allora, di passare all'esame della documentazione in essi contenuta, in ordine di numero di protocollo.

I risultati dell'esame sono riportati nella tabella che segue:

Documenti	VIS spa	COSMOPOL S.P.A.	SECURITY.IT SRL
a - copia del bando di gara	SI	SI	SI
b - domanda di partecipazione alla gara	SI <sup>1</sup>	SI	SI
c - DGUE	SI	SI	SI
d - attestazione del versamento della cauzione provvisoria o polizza fideiussoria	LOTTI - 1 e 2 <sup>2</sup>	LOTTI - 1 e 2 <sup>3</sup>	LOTTI - 1 e 2
e- attestazione ANAC	SI - LOTTI - 1 e 2	SI - LOTTI - 1 e 2	SI - LOTTI - 1 e 2
f - autorizzazione prefettizia	SI	NO <sup>4</sup>	SI <sup>6</sup>
g - (solo per il lotto 2) - l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza secondo quanto previsto dal DM 154/2009, rilasciata dal Prefetto di Taranto.	SI	NO <sup>5</sup>	SI <sup>6</sup>

<sup>1</sup> - Il concorrente, nella "Domanda di partecipazione", rilasciata utilizzando il modello Allegato C, al punto 8., ove richiesto elencare i servizi di vigilanza armata nel triennio antecedente l'indizione della gara per un importo non inferiore a euro 400.000,00 + IVA (lotto 1) ed euro 200.000,00 (lotto 2) o, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, per un l'importo complessivo di euro 600.000,00, rimanda ad attestazione allegata rilasciata dall'ASL Taranto. Tale ultima dichiarazione, da cui emergono comunque importi di servizi fatturati superiori a quelli minimi richiesti in gara, contiene la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto alla Pubblica Amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi. In considerazione della natura giuridica di Kyma Mobilità di gestore di pubblico servizio, tale certificato non può essere validamente acquisito

quale attestazione comprovante il requisito richiesto di capacità tecnica. Il concorrente è ammesso, pertanto al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale dovrà produrre la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che riproduca quanto contenuto al punto 8 dell'Allegato C, ovvero "di aver prestato servizi di vigilanza armata nel triennio antecedente l'indizione della gara per un importo non inferiore a euro 400.000,00 + IVA (lotto 1) ed euro 200.000,00 (lotto 2) - In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'importo dovrà essere quello complessivo di euro 600.000,00", elencando tali servizi con indicazione di Committente (pubblico/privato), P. IVA e importo.

2 - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 4.480,00 per il Lotto 1, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 8.000,00, e di € 2.240,00 per il Lotto 2, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 4.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come, invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara. Il concorrente, in relazione a tale carenza della documentazione, sarà ammesso al soccorso istruttorio.

Inoltre, si segnala che, dall'importo delle polizze fideiussorie presentate dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione cumulativa del 30 % e del 20 %, prevista nelle seguenti casistiche descritte nel D. Lgs. 36/2023, art. 106 comma 8, circostanza confermata dal delegato del concorrente intervenuto alla seduta:

1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2. ....

3. ....

4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione.

Si segnala, in merito, che è la stazione appaltante, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a dover individuare tra i marchi e le certificazioni che danno diritto alla riduzione (identificati in apposito allegato) quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto. Nel caso in specie, nei documenti di gara iniziali KYMA MOBILITÀ non ha previsto alcuna ulteriore riduzione della cauzione per le ipotesi di possesso di certificazioni di cui all'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.

Pertanto, qualora il concorrente avesse inteso usufruire delle ulteriori riduzioni che diano titolo all'ulteriore riduzione del 20 % della garanzia nei casi di possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13, tale ulteriore riduzione non sarebbe consentita, poiché non prevista nei documenti di gara iniziali.


L'importo della cauzione dovuto dal concorrente con la sola riduzione del 30 % per il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 sarebbe, quindi, di:

- € 5.600,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 4.480,00, per il Lotto 1.

- € 2.800,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 2.240,00, per il Lotto 2.

La commissione, alla luce degli orientamenti della recente giurisprudenza (TAR Sicilia Catania, Sez. II, 30.08.2023, n. 2584) e dell'opinamento dell'ANAC (Delibera 43 del 02/02/2022, Delibera 437 del 20/02/2022 e Delibera 151 del 02/04/2023), ritiene che per quanto attiene alla cauzione provvisoria, a fronte di una polizza validamente costituita, come nel caso di specie, possa farsi ricorso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto.

Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale è invitato a produrre:



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kyamobilita.it - kyamobilita@kyamobilita.it - PEC: kyamobilita@pec.kyamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

- copia autenticata, nelle forme previste nel D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

- integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 5.600,00 per il Lotto 1 (nel caso abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

- integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 2.800,00 per il Lotto 2 (nel caso abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

**3** - Il concorrente ha presentato cauzione provvisoria di € 4.480,00 per il Lotto 1, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 8.000,00, e di € 2.240,00 per il Lotto 2, a fronte di una richiesta, nel bando di gara, di cauzione di importo di € 4.000,00, non allegando, a suo corredo, alcuna copia di certificazione di qualità che dia titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, come, invece, richiesto all'art. 8 lett. d) del bando di gara. Il concorrente, in relazione a tale carenza della documentazione, sarà ammesso al soccorso istruttorio.

Inoltre, si segnala che, dall'importo delle polizze fideiussorie presentate dal concorrente, parrebbe che esso abbia inteso usufruire di riduzione cumulativa del 30 % e del 20 %, prevista nelle seguenti casistiche descritte nel D. Lgs. 36/2023, art. 106 comma 8:

1. riduzione del 30% per operatori cui sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2. ....

3. ....

4. riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione.

Si segnala, in merito, che è la stazione appaltante, nell'esercizio del suo potere discrezionale, a dover individuare tra i marchi e le certificazioni che danno diritto alla riduzione (identificati in apposito allegato) quelli più pertinenti rispetto all'affidamento concreto. Nel caso in specie, nei documenti di gara iniziali KYMA MOBILITÀ non ha previsto alcuna ulteriore riduzione della cauzione per le ipotesi di possesso di certificazioni di cui all'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.

Pertanto, qualora il concorrente avesse inteso usufruire delle ulteriori riduzioni che diano titolo all'ulteriore riduzione del 20 % della garanzia nei casi di possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13, tale ulteriore riduzione non sarebbe consentita, poiché non prevista nei documenti di gara iniziali.


L'importo della cauzione dovuto dal concorrente con la sola riduzione del 30 % per il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 sarebbe, quindi, di:

- € 5.600,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 4.480,00, per il Lotto 1.

- € 2.800,00, a fronte della cauzione prestata per soli € 2.240,00, per il Lotto 2.

La commissione, alla luce degli orientamenti della recente giurisprudenza (TAR Sicilia Catania, Sez. II, 30.08.2023, n. 2584) e dell'opinamento dell'ANAC (Delibera 43 del 02/02/2022, Delibera 437 del 20/02/2022 e Delibera 151 del 02/04/2023), ritiene che per quanto attiene alla cauzione provvisoria, a fronte di una polizza validamente costituita, come nel caso di specie, possa farsi ricorso al soccorso istruttorio nell'ipotesi di indicazione di un importo inferiore rispetto a quanto prescritto.

Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale è invitato a produrre:



- copia autenticata, nelle forme previste nel D.P.R. n. 445/2000, della certificazione di qualità che dà titolo alla riduzione di garanzia prevista ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;

- integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 5.600,00 per il Lotto 1 (nel caso abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

- integrazione alla cauzione prestata fino all'importo di € 2.800,00 per il Lotto 2 (nel caso abbia inteso usufruire dell'ulteriore riduzione del 20 %, non consentita perché non prevista nei documenti di gara iniziali).

**4** - E' assente la Copia autenticata, o copia conforme, rilasciata ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, dell'autorizzazione prefettizia ad esercitare, nel Comune di Taranto, tutti i servizi di vigilanza oggetto della presente gara. Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale è invitato a produrre tale documento.

**5** - In relazione alla partecipazione lotto, è assente evidenza dell' l'abilitazione allo svolgimento dei servizi di sicurezza secondo quanto previsto dal DM 154/2009, rilasciata dal Prefetto di Taranto. Il concorrente, pertanto, è stato ammesso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, nell'ambito del quale è invitato a produrre tale documento.

**6** - Il concorrente presenta autorizzazione prefettizia, valida anche per i servizi di cui a DM 154/2009, rilasciata dal prefetto di Roma, valida per province diverse da quella di Taranto, allegando richieste di estensione dei servizi di vigilanza privata nella Città di Taranto e di quelli di cui a DM 154/2009 nella Provincia di Taranto, notificate alla Prefettura di Roma prima del termine di scadenza per la presentazione della offerte di gara. Il seggio, vista la normativa e giurisprudenza vigente, sulla base anche delle Linee Guida ANAC, osserva che per l'affidamento degli appalti di vigilanza privata, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, non discriminazione e favor participationis, il requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulpis per un determinato territorio provinciale e abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia - quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. Il concorrente, pertanto, è ammesso al prosieguo della gara.

Il seggio, pertanto, assume e seguenti decisioni:

- di ammettere al prosieguo della procedura il concorrente Security s.r.l.
- di ammettere al soccorso istruttorio il concorrente VIS s.p.a. per le ragioni indicate nelle nota nn. 1 e 2 alla tabella.
- di ammettere al soccorso istruttorio il concorrente Cosmopol s.p.a. per le ragioni indicate nelle nota nn. 3,4 e 5 alla tabella.

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 13:00

